

DOCUMENTO INFORMATICO E FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA

L'introduzione dell'art. 491-*bis* ha causato la duplicazione dei delitti previsti dal capo III del titolo VII, relativi alle cc.dd. falsità in atti.

La relazione introduttiva motiva detta scelta sostenendo che “è *apparsa non opportuna la previsione di una serie di ipotesi delittuose, da inserire in corrispondenza a quelle di falso documentale già esistenti, che avessero ad oggetto le diverse falsità materiali o ideologiche su atti pubblici, certificati, attestati o falsità in scritture private eccetera. La soluzione che si è ritenuto privilegiare, allora, è stata quella di far riferimento alle disposizioni sulle falsità di atti disponendone l'applicazione anche alle ipotesi in cui le rispettive previsioni riguardino un documento informatico. In tal modo si raggiunge un duplice obiettivo: quello di non mutare la struttura delle fattispecie in funzione della diversità dell'oggetto materiale e quello di sottoporre ad identico regime sanzionatorio fatti criminosi che non*

si differenziano sul piano dell'oggettività giuridica ovvero della natura dell'interesse violato."

Alla luce di queste argomentazioni la scelta del legislatore è, di fatto, adottata senza un'adeguata giustificazione e, soprattutto, non raggiunge gli obiettivi indicati.

Come è noto, il settore della falsità in atti è tradizionalmente definito dalla dottrina come il *"più impegnativo e dibattuto"* ed è *"su questo terreno che ancora si agitano le questioni giuridiche più complesse"*, anche perché l'eccessiva frammentazione costringe gli operatori giuridici ad effettuare sottilissime distinzioni *"non sempre rispondenti ad effettive esigenze di razionale disciplina del settore."*¹

Tali difficoltà si ripropongono, come è ovvio, con riferimento alle nuove ipotesi di falsità in atti, e sono rafforzate dalla sostanziale diversità degli elementi costitutivi dei documenti informatici rispetto a quelli tradizionali. Questi ultimi devono infatti avere una forma

¹ Cfr. Fiandaca-Musco *op. cit.*, pagg. 425-426.

scritta, possedere un contenuto giuridicamente rilevante, essere riferibili ad un autore determinato ed, infine, essere durevolmente incorporati su di un qualsiasi supporto idoneo a trattenerli.

Ora, è di tutta evidenza che alcuni dei suddetti requisiti non possono ricorrere nel caso dei documenti informatici. In particolare, non hanno una forma scritta, nonostante qualche parere discordante², poiché non sono direttamente comprensibili dall'uomo, ed il requisito della riconoscibilità dell'autore sussiste solo a determinate condizioni che non sono equiparabili alla sottoscrizione.

Queste evidenti differenze avrebbero dovuto essere valutate dal legislatore poiché le condotte che una norma incrimina sono comunque condizionate dall'oggetto materiale sul quale ricadono.

Nella situazione determinatasi sussiste il rischio di trovarsi di fronte a norme che non delineano con sufficiente chiarezza le forme di aggressione ai beni penalmente tutelati, perché pensate per differenti

² Cfr. Borruso-D'Aietti AA.VV. *op. cit.*, pagg. 3 e ss.

oggetti materiali, e che lasciano all'interprete il compito di *“ridescrivere il modello astratto dei singoli fatti tipici, sulla cui base soltanto si potrà poi procedere alla conformità o meno ad essi dei singoli accadimenti concreti.”*³

Venendo ora alle nuove ipotesi di “falsità in scritture private informatiche” -probabilmente è improprio associare al termine “scrittura”, che evoca un'attività esclusivamente umana, quello “informatico” che rimanda invece all'opera di una macchina - si può affermare, per via della scelta del legislatore, che bisogna richiamare, per definirle, i risultati raggiunti dalla dottrina tradizionale. *“Va, pertanto, definito privato qualsiasi documento proveniente da un soggetto sprovvisto della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: rientrano nella nozione, non solo gli atti compiuti da una persona privata qualsiasi, ma anche i documenti*

³ L. Picotti , *op. cit.*, pag. 92.

redatti dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di un pubblico servizio all'infuori dell'esercizio delle loro attribuzioni .”⁴

La nozione ricomprende, inoltre, tutte le scritture idonee a produrre effetti giuridici rilevanti, ed *ex art. 491 c.p.*: il testamento olografo, le cambiali ed ogni altro titolo trasmissibile per girata o al portatore (equiparati agli atti pubblici solo quanto alla pena).

Già questa semplice elencazione segnala come i documenti indicati dall'art. 491 c.p. non abbiano un equivalente informatico e, pertanto, non è possibile rispetto ad essi l'estensione cui mirava il legislatore con l'introduzione dell'art. 491 *-bis*.

Le ipotesi appena citate non sembrano, peraltro, le uniche insuscettibili di estensione a falsità in scritture private informatiche: ad esempio gli articoli 484 (Falsità in registri e notificazioni), 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato) e 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco) appaiono *ictu oculi* incompatibili con le

⁴ Fiandaca-Musco *op. cit.*, pag. 432.

fattispecie di nuovo conio. L'inapplicabilità dell'art. 484 discende dal fatto che non esiste, al momento, nessuna norma che permetta le registrazioni o le notificazioni, imposte da tale disposizione, su supporti informatici.

Gli articoli 486 e 488 sono invece inapplicabili perché postulano la sottoscrizione dell'atto, che non può sussistere nel caso di documenti informatici.

Di fatto, l'unica fattispecie compatibile a spiegare la propria efficacia nei confronti dei documenti informatici è quella prevista dall'art. 485, che punisce chiunque formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o ne alteri una vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano. Tuttavia, è opportuno precisare che gli unici documenti informatici tutelabili sono quelli idonei a provare situazioni giuridicamente rilevanti e rispetto ai quali una puntuale disposizione legislativa o regolamentare abbia dettato le condizioni per l'imputazione ad un certo soggetto.

Alla luce del diritto vigente sono quindi documenti informatici privati, suscettibili di falsificazione, quelli previsti dall'art. 2 della legge 537/93 -c.d. legge finanziaria- che equipara ai documenti cartacei quelli contenuti su supporto ottico, purché realizzati secondo le procedure dettate dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e gli atti privati apparentemente sottoscritti dall'autore (*ex art. 2712 c.c. ...ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime*).

Tutto ciò conferma come la novella abbia sostanzialmente tradito le aspettative di quanti auspicavano una riforma di tale settore, quantomeno per i delitti di nuovo conio, e soprattutto evidenzia come non sia riuscita a colmare i pericolosi vuoti di tutela insorti in seguito alla sempre maggiore diffusione, nel mondo giuridico ed economico, delle tecnologie informatiche.